

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Il Commissario Straordinario

## ORDINANZA N. 4

### Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026

### “Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38”

Intervento di soppressione del passaggio a livello al km 19+990 della linea

Sondrio – Tirano in Comune di Bianzone (SO).

(CUP J84H20000860001)

Il Commissario Straordinario

**VISTO** il decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, recante “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», convertito dalla Legge n. 42 del 27.03.2024.

**VISTA** la Legge di conversione n. 42 del 27.03.2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 05/04/2024, del decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, che ha introdotto all’art. 3 il comma 2-bis secondo il quale “l’amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.

**VISTO** che alla luce dell’art. 3 comma 2 bis della citata Legge “omissis...Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...omissis...”.

**VISTO** che l’art. 3, comma 2-ter, della citata Legge dispone: “Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l’amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

**VISTO** che l’art. 4, comma 2, che dispone: “... allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle



*società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;*

**VISTA** la nota del Commissario straordinario uscente prot. n. 2917 del 30 maggio 2024, con la quale ha trasmesso all'AD di RFI S.p.A., in quanto Commissario straordinario subentrante, il documento “*Relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 5 febbraio 2023 n. 10, convertito con modificazioni con legge 27 marzo 2024 n. 42*”, contenente lo stato di attuazione degli interventi e gli impegni finanziari assunti;

**VISTA** l'Ordinanza n. 1 del 11/06/2024 con la quale il Commissario straordinario ha adottato le disposizioni organizzative aventi a riferimento le Opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano- Cortina 2026 relative agli interventi di soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla Strada Statale 38;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Commissario straordinario uscente ha avviato l'iter autorizzativo delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello ai Km 19+269 - Km 19+606 – Km



19+990, convocando a tal fine una Conferenza di Servizi (CdS) decisoria in data 9 dicembre 2022 conclusasi positivamente in data 8 febbraio 2023 sulla base dei pareri favorevoli, anche con prescrizioni, rilasciati dalle Amministrazioni, rimandando l'approvazione del progetto, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità, a seguito del recepimento nel progetto di che trattasi delle prescrizioni impartite e dell'espletamento del procedimento per la partecipazione dei soggetti interessati;

- nell'ambito dell'iter di Conferenza di Servizi il Comune di Bianzone con la nota prot. n. 248/2023 del 18/01/2023 ha evidenziato che *“la soppressione del passaggio a livello PL 19+990 è subordinata alla realizzazione di un sottopasso pedonale della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello medesimo”*;
- conseguentemente, RFI S.p.A. ha adeguato il progetto alle prescrizioni presentate dalle Amministrazioni ed Enti nella CdS e Italferr S.p.A., in qualità di soggetto tecnico di RFI S.p.A., ha provveduto a informare i soggetti interessati del progetto come modificato mediante avviso pubblicato in data 19 febbraio 2024 sul quotidiano a diffusione nazionale *“La Repubblica”*, sul quotidiano a diffusione locale *“La Provincia ed. Sondrio”*, sui siti internet istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e della Società Italferr S.p.A., nonché presso l'Albo Pretorio del Comune di Bianzone (SO), interessato dall'intervento;
- in esito alle comunicazioni diramate con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari o di altri interessati;
- lo scrivente, subentrato nel presente procedimento, ha adottato in data 1/07/2024 l'Ordinanza n. 2 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello ai Km 19+269 e Km 19+606 della linea Sondrio – Tirano nel Comune di Bianzone, che recepisce le prescrizioni non sostanziali rese nell'ambito della CdS, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai sensi dell'art. 61, comma 7, del DL n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, a decorrere dalla data di adozione della suddetta Ordinanza;
- con la medesima Ordinanza è stata rinviata a una successiva intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, l'approvazione



del progetto relativo alla realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale, richiesto dal Comune di Bianzone, in corrispondenza del passaggio a livello al km 19+990;

- il Sindaco del Comune di Bianzone con nota del 17/07/2024 ha condiviso il progetto del suddetto nuovo sottopasso ciclopedonale con modeste prescrizioni che saranno recepite nell'ambito della progettazione esecutiva;
- con la nota prot. n. RFI-AD.CS.MT\PEC\P\2024\0000005 del 9/08/2024 lo scrivente Commissario ha richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019, l'intesa con il Presidente della Regione Lombardia sul progetto relativo al nuovo sottopasso ciclopedonale per la soppressione del passaggio a livello al km 19+990 nel Comune di Bianzone;

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche – Infrastrutture Ferroviarie e Opere Pubbliche – Rete Ferroviaria Metropolitana ha trasmesso le osservazioni al progetto definitivo di che trattasi predisposte nell'ambito del Gruppo di Lavoro interdirezionale regionale (acquisita da RFI con prot. n. RFI-AD\PEC\A\2024\0008188 del 28/10/2024);
- RFI con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001897 del 19/11/2024 ha assicurato alla Regione Lombardia il recepimento delle prescrizioni nell'ambito della progettazione esecutiva.

#### **CONSIDERATO CHE**

il Presidente della Regione Lombardia, con nota prot. n. A1.2025.0060105 del 24/01/2025, ha espresso “omissis... *parere favorevole all'intesa ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DL 32/2019 come convertito dalla legge 55/2019, condizionata al rispetto delle sopra citate prescrizioni oltre che delle prescrizioni di cui al parere regionale espresso con D.G.R. n. XI/7785 del 16 gennaio 2023, nell'ambito della Conferenza di Servizi avviata in data 9 dicembre 2022 dal Commissario uscente per il complesso delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello in comune di Bianzone ai km 19+269 – km 19+606 -km 19+990...omissis”.*

Tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**



### **Art. 1**

#### **(Approvazione del progetto)**

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019 e s.m.i.:

- è approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del sottopasso ciclopeditonale della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello al km 19+990;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa con la Regione Lombardia in ordine alla localizzazione dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

### **Art. 2**

#### **(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)**

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, la variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.

### **Art. 3**

#### **(formalità - pubblicazioni)**

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito internet di FS Italiane.

*Il Commissario Straordinario  
Gianpiero Strisciuglio*